

Parere in merito a una :

- proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾ ⁽²⁾
- proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 338/79 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate ⁽¹⁾ ⁽²⁾
- proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che deroga al regime istituito dal regolamento (CEE) n. 456/80 relativo alla concessione di premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune superfici vitate, nonché di premi di rinuncia al reimpianto ⁽¹⁾ ⁽²⁾
- proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla concessione, per le campagne viticole 1985/1986 — 1989/1990, di premi per abbandono definitivo di talune superfici vitate ⁽¹⁾ ⁽²⁾
- modifica della proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽²⁾ ⁽²⁾

(85/C 87/04)

Il Consiglio, in data 24 settembre 1984, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alle proposte di cui sopra.

Il 21 novembre 1984, nel corso della 221ª sessione plenaria, il Comitato ha adottato a grande maggioranza (1 voto contrario e 8 astensioni) un primo parere provvisorio in materia ^(*), sulla base della relazione del sig. De Grave, relatore generale.

La sezione agricoltura, incaricata di preparare i lavori in merito, ha adottato il parere il 10 gennaio 1985 riferendosi alla relazione del sig. De Grave, relatore.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 30 gennaio 1985 nel corso della 223ª sessione plenaria, il seguente parere, con 56 voti a favore, 9 contrari e 8 astensioni :

1. Il contesto

1.1. In un contesto economico sociale generale che negli ultimi anni è andato straordinariamente degradandosi, gli Stati membri e la CEE sono stati costretti a procedere ad interventi molteplici e costosi a causa di situazioni di sovrapproduzione verificatesi tanto nell'agricoltura quanto nell'industria.

1.2. Per l'agricoltura, l'insuccesso evidente di tali interventi e l'insufficienza dei mezzi finanziari hanno indotto a rivedere la politica agricola comune adot-

tando, per varie produzioni, il principio dei limiti di produzione.

1.3. È apparso inoltre evidente che un migliore equilibrio dei mercati costituiva una premessa indispensabile all'ampliamento. Si deve altresì tener conto della preoccupazione di limitare le eccedenze croniche, che, svendute a basso prezzo sui mercati mondiali, rischiano di danneggiare in particolare il commercio estero di alcuni partner mediterranei della CEE, già in precarie condizioni economiche.

1.4. Il Comitato sottolinea pertanto che il settore vitivinicolo non è il solo ad essere interessato dal nuovo orientamento della PAC, dall'ampliamento e dalla politica mediterranea.

⁽¹⁾ GU n. C 259 del 27. 9. 1984, pag. 7.

⁽²⁾ Primo parere del CES: GU n. C 25 del 28. 1. 1985, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. C 23 del 25. 1. 1985, pag. 3.

^(*) GU n. C 25 del 28. 1. 1985, pag. 18.

1.5. È vero tuttavia che, a motivo della sua rilevanza economica nell'Europa del sud, il settore presenta problemi di primo piano. Tenendo conto del fatto che le produzioni del Sud hanno beneficiato solo scarsamente dei vantaggi della PAC negli anni di prosperità, il Comitato ribadisce la necessità di procedere con maggiore equità nell'applicazione di una nuova politica agricola.

2. Produzione di vini da pasto

2.1. Il Comitato si dichiara d'accordo con la constatazione della Commissione relativa allo squilibrio tra la domanda e l'offerta nel settore vitivinicolo.

2.2. Risulta chiaro che, da una parte, l'evoluzione globale della produzione e, dall'altra, la riduzione del consumo, hanno determinato una situazione di eccedenze strutturali, che non ha potuto essere evitata a causa dell'insufficienza e dell'inadeguatezza dei regolamenti, tanto dal punto di vista formale quanto da quello dell'applicazione effettiva.

2.3. Il Comitato ritiene che nel quadro dell'Europa dei 10 vadano adottate misure per ristabilire un equilibrio tra la produzione e la domanda.

2.4. Anche se la prospettiva di un prossimo ampliamento della CEE a due grandi paesi viticoli non rappresenta la ragione essenziale di una modifica della regolamentazione, il Comitato reputa tuttavia che la nuova politica vitivinicola debba servire d'esempio ai nostri futuri partner, che conoscono gravi situazioni di eccedenza.

2.5. Il Comitato ribadisce la necessità di uno sforzo parallelo e rilevante dei due gruppi di partner della CEE allo scopo di ristabilire nel settore un equilibrio tra produzione e consumo.

2.6. Il Comitato ricorda i pareri adottati in passato relativamente alla necessità di un'azione di allargamento degli sbocchi e si rammarica che la Commissione non abbia previsto niente in materia.

2.7. Esso constata che le proposte della Commissione riguardano più specificamente il settore dei vini da pasto mentre quello dei v.q.p.r.d. è oggetto solo di disposizioni di dettaglio. A tale proposito il CES ha già rilevato in passato che esistono delle zone di interpe-

netrazione tra le diverse categorie di produzione e di mercato.

2.8. Il Comitato sottolinea d'altra parte i problemi sollevati dalle interferenze tra il mercato dei vini da pasto e quello di altre produzioni viticole.

2.9. Le eccedenze trasformate in vini da pasto hanno potuto beneficiare degli interventi a favore di tale settore, mettendone in pericolo l'equilibrio finanziario ed impedendo così il risanamento che ci si attendeva. Ora né le proposte della Commissione né l'accordo di Dublino prevedono rimedi a tale situazione.

2.10. Tenuto conto dell'orientamento delle misure proposte dalla Commissione, il Comitato ritiene che occorra contrastare il rischio che una parte della produzione si sposti verso l'una o l'altra categoria.

2.11. Il Comitato si rammarica che il problema dei controlli non sia oggetto di alcuna proposta; teme di conseguenza che a prescindere dal valore delle misure suggerite la loro applicazione risulti insufficiente.

2.12. Il Comitato auspica che vengano rapidamente adottate le proposte formulate in precedenza dalla Commissione a proposito della creazione di un servizio specializzato di controllo europeo.

2.13. Esso ribadisce la necessità di disporre di statistiche attendibili sulle differenti categorie di vini, per quanto riguarda le superfici come pure i volumi e i tipi di prodotti.

3. Misure relative al mercato

3.1. Il Comitato sottolinea che le soluzioni proposte dalla Commissione per equilibrare il mercato sono meramente quantitative. Invece di eliminare i vini di mediocre qualità, le proposte si limitano ad una riduzione puramente proporzionale dei vini immessi sul mercato, a prescindere dalla loro qualità e dal fatto che possiedano o no un mercato. Si tratta certamente di una delle lacune più rilevanti delle proposte della Commissione, che rischia di indurre effetti poco soddisfacenti sia per i consumatori sia per i produttori. Inoltre, la soluzione è insoddisfacente anche su un piano meramente quantitativo, giacché penalizza proporzionalmente molto di più i vigneti a scarsa resa.

3.2. Il Comitato ritiene insufficiente assumere il solo criterio della resa per fissare le percentuali dei quantitativi da distillare.

3.3. La proposta sottolinea altresì una serie di difficoltà tecniche in materia di applicazione e di controllo.

3.4. Essa resta muta sulle modalità di assoggettamento alla distillazione obbligatoria nel caso dei produttori che abbiano già venduto o possano commercializzare agevolmente la loro produzione.

3.5. Per quanto riguarda l'applicazione della distillazione obbligatoria, appare eccessivamente complessa la proposta di modularla in funzione della resa per ettaro di ciascuna produzione in rapporto alla resa media della produzione nella Comunità, con l'aggiunta di una modulazione per tipo di vino tenendo conto della resa normale delle diverse zone o parti di zone viticole.

3.6. Il Comitato reputa che tale sistema esigerebbe una regolamentazione amministrativa assai rigida che non esiste dappertutto in Europa.

3.7. Esso propone invece un sistema più semplice, fondato sulla selezione qualitativa, tenendo conto di criteri obiettivi derivanti dall'analisi e completati dalla degustazione.

3.8. I vini che non rispondano a tali criteri dovrebbero essere destinati alla distillazione. Secondo gli esperti i criteri essenziali da prendere in considerazione sono i seguenti, ferma restando la necessità di riesaminare i criteri analitici attualmente vigenti:

- l'intensità colorimetrica o il colore;
- l'acidità totale;
- l'acidità volatile;
- la presenza di SO₂;
- la fermentazione malolattica.

3.9. Questi criteri sono già adottati in alcuni Stati membri per la selezione dei vini da pasto definiti all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 (Vins de pays, Vini tipici, Landweine). Se si volesse riservare l'accesso al mercato ai vini di migliore qualità, sarebbe opportuno vietare la commercializzazione dei vini che non rispondono ai criteri minimi, destinandoli alla distillazione obbligatoria.

3.10. Il Comitato ritiene che la frequenza del ricorso alle distillazioni d'intervento nel corso degli ultimi anni potrebbe consentire di designare le produzioni da eliminare prioritariamente dal mercato.

3.11. Il Comitato fa osservare che, contrariamente a quanto ammesso per altre produzioni agricole, il volume corrispondente al limite di garanzia non bene-

ficia di alcuna garanzia di prezzo. Esso rileva altresì che il congelamento dei prezzi raccomandato dalla Commissione non terrà conto dell'evoluzione dei costi di produzione.

3.12. La politica delle quote è destinata a tradursi in una limitazione delle spese della Comunità, nella soppressione dei contratti di stoccaggio a breve termine, nella limitazione della distillazione preventiva. Queste misure avranno conseguenze negative sul reddito dei viticoltori, in primo luogo per la riduzione del volume degli aiuti (circa 30 milioni di ECU in meno), e poi per la tendenza dei corsi ad allinearsi sul prezzo della distillazione preventiva, ovvero obbligatoria.

3.13. Il Comitato ritiene che nell'ambito del nuovo dispositivo di organizzazione del mercato dei vini da pasto, vada studiata la possibilità di un sostegno dei prezzi o di forme di garanzia.

3.14. Il Comitato si pone inoltre il problema dello smaltimento delle crescenti scorte di alcole derivanti dalle operazioni di distillazione nonché dei costi della distillazione e dello stoccaggio che ne risultano.

4. Misure strutturali

4.1. Il Comitato deplora l'insufficienza della concertazione con gli ambienti interessati dal nuovo orientamento della PAC, specie in materia di strutture.

4.2. Esso sottolinea le conseguenze nefaste di tale carenza per altre produzioni per le quali l'introduzione di quote di produzione implica la scomparsa o la riduzione di aziende, nonché la contrazione di attività per imprese situate a valle (industrie lattiere).

4.3. Le disposizioni riguardanti il settore vitivinicolo, che prevedono premi all'abbandono e la riduzione del diritto di impianto, avranno effetti considerevoli sulle strutture aziendali e, di conseguenza, sull'equilibrio regionale a tutti i livelli (agricolo-industriale e commerciale).

4.4. Il Comitato ritiene pertanto che la realizzazione del programma di abbandono del vigneto debba essere accompagnata da una concertazione con i diretti interessati e con gli organismi che li inquadrano (sindacati, associazioni, cooperative, banche, ecc.).

4.5. Il Comitato auspica che tale concertazione riguardi più specificamente i problemi di riconversione delle superfici che si sono rese libere in seguito all'abbandono dei vigneti e per le quali va previsto un

aiuto comunitario. Al riguardo il Comitato raccomanda che si compilino gli elenchi delle produzioni agricole consone alle diverse regioni.

4.6. Onde evitare il deterioramento della situazione di altre produzioni già eccedentarie dovranno essere prese in considerazione soltanto le produzioni deficitarie nella CEE o quelle che possono contare su una corrente durevole di esportazione.

4.7. Il Comitato è favorevole all'attuazione di piani concertati di riconversione vertenti su superfici omogenee utilizzando in particolare i metodi e i mezzi previsti nel quadro dei PIM.

4.8. In passato la politica di estirpazione non ha dato i risultati sperati e spesso è stata applicata in maniera disordinata. L'incentivo dei premi rischia di dipendere in gran parte dall'età dei viticoltori; un viticoltore anziano sarà tentato, più di uno giovane, di approfittare del premio all'estirpazione.

4.9. Dato che somme cospicue saranno stanziare per l'estirpazione e per la riconversione, *il Comitato sottolinea la necessità assoluta di ottenere realmente una considerevole riduzione del potenziale viticolo*, il che implica, da un lato, l'effettiva scomparsa delle superfici vitate per le quali sono stati versati i premi e, dall'altro, il divieto di nuovi impianti su superfici equivalenti.

4.10. Il Comitato sottolinea la necessità di instaurare un controllo specifico delle estirpazioni istituendo un servizio comunitario affidabile.

4.11. Per quanto concerne la riduzione dei diritti di reimpianto, il Comitato formula due obiezioni:

- a) in diversi Stati della CEE tale riduzione rappresenta una violazione del diritto di proprietà;
- b) il rischio di deterioramento delle strutture aziendali provocherà l'arresto delle estirpazioni necessarie al rinnovo del vigneto.

4.12. Il Comitato non è perciò favorevole alla riduzione autoritaria del diritto di reimpianto, come previsto dalla Commissione.

4.13. Tenuto conto delle opinioni che precedono e delle condizioni particolari che caratterizzano ciascuna regione, il Comitato raccomanda una politica generale in materia di estirpazione, di riconversione e di ristrutturazione che sia adeguata alle situazioni regionali, così articolata.

i) *Zone di estirpazione intensiva*

Pianure alluvionali con vigneti aventi elevate rese di vini di qualità insufficiente e con possibilità di irrigazione.

Tali zone beneficeranno di programmi di riconversione che prevedono aiuti per nuove colture ancora deficitarie in Europa o per le quali esistono sbocchi nei paesi terzi.

ii) *Zone di estirpazione selettiva:*

Pianure o lievi declivi privi di irrigazione e con vigneti inadeguati.

L'estirpazione dovrà colpire soltanto i vigneti di qualità inferiore. Nei migliori terreni viticoli il mantenimento dei vigneti dovrà essere sorretto da misure di ristrutturazione qualitativa concernenti prevalentemente i vitigni.

iii) *Zone viticole collinari*

Queste zone produttrici di v.q.p.r.d. o di vini da pasto personalizzati (vini tipici) devono mantenere la propria produzione viticola, tenuto conto, da un lato, della qualità della loro produzione e, dall'altro, dell'impossibilità di riconversione.

Tuttavia il basso livello dei redditi viticoli in queste zone rischia di costituire un incentivo all'estirpazione. Occorre quindi aumentare il reddito viticolo migliorando la qualità e favorendo la creazione di strutture di magazzinaggio, di commercializzazione e di esportazione.

5. **Produzione dei v.q.p.r.d.**

5.1. Il Comitato ritiene che l'attuale regolamentazione comunitaria stabilisca una cornice abbastanza ampia che lascia agli Stati membri una grande libertà circa le norme di produzione e di elaborazione dei v.q.p.r.d. Gli Stati membri possono segnatamente creare o riconoscere dei v.q.p.r.d. senza riferirne in via preliminare agli organi comunitari; essi possono inoltre fissare liberamente le condizioni di produzione e, in particolare, la resa per ettaro.

5.2. Pur ritenendo che, in base alla consuetudine e alla tradizione, gli Stati membri debbano mantenere un ampio potere di valutazione per definire i loro v.q.p.r.d., il Comitato approva le proposte della Commissione che prevedono:

- a) la trasmissione alla Commissione dell'elenco dei v.q.p.r.d. riconosciuti dagli Stati, nonché le rese per ettaro fissate per ciascuno di essi ;
- b) l'autorizzazione della Commissione per il riconoscimento di un v.q.p.r.d., tenendo conto delle prospettive di smaltimento ;
- c) la fissazione di titoli alcolometrici naturali per regione, sottoregione, comune, o parte di comune, tenendo presente la varietà di vitigno ;
- d) la limitazione delle rese ad un livello equo.

5.3. Il Comitato si rammarica che questo dispositivo non sia stato recepito nel compromesso di Dublino.

5.4. Esso sottolinea inoltre la necessità di limitare le possibilità di nuovi impianti nelle zone di v.q.p.r.d. già riconosciuti, che rimangono di esclusiva competenza degli Stati membri.

5.5. Il Comitato è in generale favorevole ad un maggior rigore circa l'applicazione dei limiti di resa.

5.6. Quanto ai superamenti ammissibili per le annate eccezionali il Comitato chiede che il controllo della qualità sia più severo.

5.7. Secondo il Comitato ai quantitativi eccedentari va opposto un blocco organizzato mentre va evitata nella misura del possibile la distillazione obbligatoria.

5.8. Il Comitato considera che oltre all'utilizzazione dei mosti e dei mosti concentrati previsti all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 338/79, l'utilizzazione dei mosti concentrati rettificati per la dolcificazione dei v.q.p.r.d. sia una misura auspicabile.

6. Osservazioni finali

6.1. Il Comitato reputa che la nuova politica vitivinicola proposta dalla Commissione e confermata, per il settore dei vini da pasto, dall'accordo dei capi di Stato a Dublino, non possa limitarsi ad una semplice soppressione delle eccedenze mediante misure vertenti sul mercato o sulle strutture.

6.2. Tale politica deve nel contempo incoraggiare una produzione di elevata qualità nelle zone che si prestano al mantenimento della viticoltura e consentire riconversioni economiche redditizie e socialmente utili nelle zone dove invece la produzione viticola non è indicata. Al riguardo la rapida attuazione dei PIM sarà di grande utilità per le regioni mediterranee interessate.

6.3. Prima di concludere il Comitato rileva una volta di più con rammarico l'insufficienza della concertazione con gli ambienti interessati. Ciò spiega forse le numerose lacune constatate nelle proposte in esame, sia sul piano dell'applicabilità tecnica dei regolamenti sia sul fondo: criteri esclusivamente quantitativi e mancanza di criteri qualitativi, politica di riconversione inesistente, nessuna disposizione che garantisca un sufficiente controllo o che consenta una netta separazione del mercato dei vini da pasto da certi mercati vitivinicoli connessi, ecc.

6.4. Il Comitato chiede perciò alla Commissione di riferirsi alla prassi di concertazione vigente in tutti gli Stati membri onde pervenire ad una soluzione equa, efficace e realizzabile, altrimenti le misure proposte dovranno nuovamente essere rimaneggiate come già avvenuto più volte in passato.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1985.

*Il Presidente del Comitato
economico e sociale*

Gerd MUHR